

# Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento

Lezione del 13 Novembre 2019

Spese e compensi del  
Gestore della Crisi

# Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014

Articoli da 14 a 18

**La norma si applica** sia per la determinazione dei  
compensi

**del professionista nominato dal Giudice**  
(avvocato, commercialista o notaio)  
**nonché della società tra professionisti e**  
**dell'organismo**

Il compenso comprende **l'intero corrispettivo per la prestazione svolta**

+

**Rimborso spese**

- a) Forfettario 10% - 15%
- b) spese effettivamente sostenute e documentate

compenso dell'organismo per le procedure  
paraconcorsuali di cui alla **Legge 3/2012**

**omogeneo**

a quello del compenso del curatore  
fallimentare o del commissario giudiziale

Per la determinazione del compenso dell'organismo  
occorre considerare

- Opera prestata
- Risultati ottenuti
- Eventuali ausiliari
- Sollecitudine
- Complessità
- Numero creditori
- Misura di soddisfazione

## procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore

sono definiti dall'art. 16, 1 comma, del D.M. 202/2014

- una percentuale applicata all'ammontare dell'attivo realizzato

+

- una percentuale applicata al passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano

## Attivo

comma 1, art. 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n 30 del 2012

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
- d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
- f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;



## Passivo

comma 2, art. 1, del Decreto del  
Ministero della Giustizia n 30 del 2012

percentuale dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro  
e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

## Determinazione del compenso nelle procedure di liquidazione

Si applicano le regole dell'art. 16 del DM n 202 del 2014.

**Le percentuali di cui al 1 comma di tale articolo si applicano all'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del passivo accertato.**

**Al liquidatore del patrimonio  
non spetta**

**il rimborso forfetario delle spese generali previsto dal comma 3 dell'art. 14**

**Spetta**

**il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate**

## Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori

Il compenso unico è ripartito secondo criteri di proporzionalità sulla base, (del valore) dell'opera prestata (art.18)

La stessa regola vale nelle procedure di accordo di composizione o di piano del consumatore (art. 17)

I **compensi** degli organismi o del liquidatore, determinati nei modi illustrati **devono essere ridotti dal 15 al 40%**, ai sensi del comma 4 dell'art. 16

**Questa norma non si applica ai compensi dei professionisti nominati al posto dell'organismo di composizione, dal Presidente del Tribunale o da un Giudice dal lui delegato ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge 3/2012**, in quanto per questi soggetti l'ultimo periodo della norma citata prevede la **riduzione secca del 40% del loro compenso**

**L'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfetario delle spese generali (escluso quindi il rimborso delle spese vive)**

**non può**

**essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore.**

Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste tre procedure è inferiore a 20.000 Euro (comma 5 dell'art. 16).

Il rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso

**non spetta**

al liquidatore del patrimonio

**Ha diritto**

al rimborso delle spese effettivamente sostenute

Grazie

per l'attenzione